

17906/15



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

CONTRIBUTO INIZIATO  
e.I.

Udienza pubblica in  
data 3/7/2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO  
Azione revocatoria fallimen-  
tare

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 16331/2011  
cron. 17906  
Rep. e.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Aldo Ceccherini Presidente
- dott. Aniello Nappi Consigliere
- dott. Antonio Didone Consigliere
- dott. Magda Cristiano Consigliere
- dott. Antonio Valitutti Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

, domici-  
liata in Roma, via , presso  
l'avv. , che la rappresenta e difende  
unitamente all'avv. prof. , come da man-  
dato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

, in amministrazione  
straordinaria, domiciliata in Roma, via Valadier  
44, presso il prof. avv. Andrea Maria Azzaro, che

1267  
2015

la rappresenta e difende unitamente all'avv.

, come da mandato a margine del  
controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 1347/2010 della Corte d'appello di  
Bologna, depositata il 2 dicembre 2010

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

uditi i difensori avv. Albini, delegato per la  
ricorrente, e avv. Gonnella, delegato per la resi-  
stente


Udite le conclusioni del P.M. dr. Sergio Del Core,  
che ha chiesto il rigetto del ricorso

#### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bo-  
logna confermò la dichiarazione di inefficacia dei  
pagamenti per complessivi €. 314.820,80 effettuati  
dalla \_\_\_\_\_ in favore della

nell'anno precedente la sentenza del 21 maggio  
1995, dichiarativa del suo stato di insolvenza.

Ritenero i giudici del merito che la società cre-  
ditrice era certamente consapevole dello stato di  
insolvenza della debitrice, sia perché i pagamenti



Fallimentare Società.it

si riferivano a fatture rimaste insolute talora sin dal 1993, con reiterato rinegoziamento dei termini, contestazione di scorrettezza, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti, minaccia di iniziative legali, rivolte anche alla società individuata quale consociata della ; sia dalla pubblica e notoriamente non più recuperabile situazione di insolvenza dell'intero gruppo societario Focchi, rappresentata fin dalla primavera del 1994 sulla stampa anche nazionale.

Ricorre per cassazione la

e propone sei motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la

, in amministrazione straordinaria.


#### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 115 c.p.c. e 67 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente fondato il convincimento circa la scientia decotionis sull'anormalità dei ritardi nei pagamenti da parte della fornitrice, di cui si era invece dimostrata documentalmente la risalente abitudine.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omesso esame di un documento decisivo, dal quale risultava il prospetto nei pagamenti degli anni precedenti con una media di centoventiquattro giorni di ritardo.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora vizi di motivazione e omesso esame di documenti, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto dall'addebito di interessi la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della società debitrice, senza considerare che anche l'addebito degli interessi di mora era una prassi, peraltro del tutto legittima, corrispondente all'abitudine dei ritardi.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione di una prova testimoniale e violazione degli art. 67, 115 c.p.c., 2727 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la sua documentata situazione di difficoltà economica, dedotta a giustificazione dei solleciti di pagamento rivolti F.B.M. Hudson italiana s.p.a., e abbiano disatteso le richieste istruttorie destinate a corroborarla, con la contraddittoria affermazione che sarebbe stato onere della creditrice indagare sulla



situazione economica della debitrice, la cui appartenenza al gruppo le sarebbe stata nota.


Sostiene che erano state contestate sia la conoscenza dell'appartenenza della

al gruppo sia la conoscenza dello stato di crisi di tale gruppo industriale. Sicché l'argomentazione presuntiva dei giudici del merito risultava fondata non su fatti bensì su altre presunzioni.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano assegnato decisivo rilievo alle notizie di stampa relative alla crisi del gruppo, senza peraltro indicarne la fonte, atteso che i ritagli di giornali prodotti dalla controparte, non sempre identificati e talora distribuiti in altra regione, non risultavano neppure databili con certezza.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione, violazione del contraddittorio e dell'art. 67 legge fall., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato notorio sia lo stato di insolvenza del gruppo Fochi sia l'appartenenza della

a tale gruppo, mentre l'unica notizia rife-




Falimelle Società.it

ribile a un quotidiano non specialistico reca una data successiva a quella dei pagamenti controversi.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, benché la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente debba essere effettiva, è indiscusso che possa essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Sicché «la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità» (Cass., sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3336, m. 634414). E in questa prospettiva appare plausibile la valorizzazione da parte dei giudici del merito dei protratti e reiterati ritardi della  
nel pagamento delle forniture ricevute dalla

La ricorrente sostiene che i ritardi nei pagamenti della debitrice erano abituali e risalenti nel tempo, essendo divenuta una prassi con una media di centoventiquattro giorni di ritardo. Ma i giudici




Fallimentare Società.it

del merito hanno evidenziato come tali ritardi fossero stati ben maggiori per i pagamenti controversi, risalendo talora a forniture del 1993, e come vi fossero state rinegoziazioni dei termini non rispettate, accuse di scorrettezza, minacce di iniziative legali, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti. Sicché era evidente un mutamento della situazione rispetto alla prassi documentata anche in questa sede dalla ricorrente, per di più in un contesto, evidenziato sia pure per inciso dai giudici del merito, di numerose iniziative monitorie nei confronti della


da parte di imprenditori operanti in settori omogenei a quelli della

Quando alla considerazione come notorio dello stato di insolvenza del gruppo non pare discutibile che la definizione di notorietà desumibile dall'art. 115 comma 2 c.p.c. si imponga come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto è destinata a individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova. Ne consegue che sia il disconoscimento sia il riconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di moti-



vazione, ove dipenda dall'erronea determinazione dei criteri di notorietà. Deve escludersi invece che possa essere comunque sindacato nel giudizio di legittimità l'erroneo giudizio sulla notorietà che, non dipendendo dall'utilizzazione di criteri impropri, non sia desumibile dalla motivazione.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, «il ricorso alle nozioni di comune esperienza attribuite all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità» (Cass., sez. L, 24 aprile 2002, n. 5978, m. 553983, Cass., sez. L, 25 novembre 2004, n. 22274, m. 578125, Cass., sez. L, 19 novembre 1998, n. 11701, m. 520856, Cass., sez. II, 10 gennaio 1996, n. 169, m. 495311). Si ritiene, in particolare, che il «giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi



sui quali la determinazione si fonda» (Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13073, m. 574577, Cass., sez. II, 18 marzo 2004, n. 5493, m. 571287, Cass., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12112, m. 565943, Cass., sez. I, 25 giugno 2002, n. 9263, m. 555339, Cass., sez. III, 19 aprile 2001, n. 5826, m. 546104, Cass., sez. II, 19 aprile 2001, n. 5809, m. 546095, Cass., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8481, m. 529210, Cass., sez. II, 10 agosto 1998, n. 7822, m. 517900).

Nel caso in esame i giudici del merito, premesso che l'appartenenza al gruppo della

fosse nota alla ricorrente anche per la sua conoscenza dei rapporti con la Macchi, hanno plausibilmente desunto la notorietà della crisi di quel gruppo dalle numerose notizie di stampa, non solo specialistiche e non solo locali. E questo giudizio non è sindacabile con il ricorso per cassazione.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 10.200, di cui

€. 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 3 luglio 2015

Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA**  
L 10 SET 2015  
L. RINCHIARDI & C. S.p.A.  
CANTIERE 1000

Fallimenti e Società.it